

Informazioni sulla Politica aziendale in materia di incentivi ai sensi dell'art. 73, comma 2 del Regolamento Intermediari Consob Del. 16190/07.

La Direttiva 2004/39/CE ("MiFID") e la Direttiva di livello 2 2006/73/CE ed il Regolamento attuativo emanato dalla Consob con delibera n. 16190/07 ("Regolamento") hanno introdotto restrizioni alla possibilità che le SGR ricevano (o corrispondano) da (o a) soggetti terzi, diversi dai Clienti, compensi, commissioni o prestazioni non monetarie in relazione alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio.

In conformità a quanto prescritto dalla suddetta normativa, Aletti Gestielle Alternative SGR ("SGR") ha formulato una propria Politica aziendale sugli incentivi che rappresenta l'insieme dei principi che, in relazione al servizio prestato, ha inteso adottare in materia di incentivi, nel rispetto delle indicazioni formulate dalla Capogruppo.

Più specificamente, il suddetto documento compendia i principi generali di cui la SGR tiene conto nel rispetto del divieto definito dall'art. 73 del sopracitato Regolamento, le tipologie di incentivi che essa considera di per sé legittime, le tipologie di incentivi che essa considera legittime previa verifica della loro ammissibilità - ed a condizione della loro preventiva comunicazione agli Investitori - nonché le tipologie di incentivi che essa considera illegittime.

La SGR conforma le proprie politiche di distribuzione degli OICR ai principi dettati dal sopracitato documento. Nell'ambito dell'attività di commercializzazione degli OICR, la SGR concede, ai soggetti incaricati del collocamento:

- a) retrocessioni sulle commissioni di sottoscrizione a carico dei partecipanti agli OICR in misura pari al 100%;
- b) retrocessioni sulle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR nella misura media del 69% degli importi di spettanza della SGR;

I compensi di cui al punto a) sono corrisposti dalla SGR ai soggetti incaricati del collocamento sul presupposto che essi costituiscano "compensi adeguati" per l'attività di distribuzione dagli stessi svolta.

I compensi di cui al punto b) sono corrisposti dalla SGR ai suddetti soggetti, in via continuativa, sul presupposto che i medesimi accrescano la qualità del servizio svolto dagli stessi collocatori nei confronti degli Investitori. A tal fine, la Società considera soddisfatto il presupposto dell'accrescimento della qualità del servizio fornito dal soggetto collocatore quando il medesimo abbina a tale servizio il servizio di consulenza in materia di investimenti, ovvero - anche alternativamente - si impegna a prestare, nei confronti del proprio Cliente, ampie forme di "assistenza", soprattutto in fase di "post vendita". In applicazione dei suddetti principi, la Società, in sede di stipula degli accordi con i soggetti distributori, impegna contrattualmente i medesimi alla prestazione, nei confronti dei Clienti, di almeno una delle suddette attività.

Inoltre, nell'ambito dell'attività di commercializzazione degli OICR rivolta ad investitori istituzionali (prevalentemente gestori di portafogli su base individuale o collettiva), la SGR concede, ai medesimi soggetti:

- i. esenzioni dal pagamento delle commissioni previste per la sottoscrizione degli OICR in misura pari al 100%;
- ii. retrocessioni delle commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni degli OICR nella misura media del 52%;

I compensi di cui al punto ii. sono corrisposti, ove previsti, dalla SGR ai suddetti soggetti, in via continuativa, sul presupposto che le relative somme siano riaccreditate a beneficio dei patrimoni dagli stessi gestiti. Pertanto, la Società ammette la stipula di accordi con soggetti gestori, individuali o collettivi, che impegnino contrattualmente i medesimi a retrocedere le somme corrisposte a beneficio dei portafogli (o OICR) dagli stessi gestiti. La SGR ammette altresì la stipula di accordi con investitori istituzionali che non prevedono la retrocessione delle commissioni di gestione a loro favore.

La Società non ammette per principio la stipula di accordi con Intermediari negozianti aventi ad oggetto la percezione di retrocessioni sulle commissioni incassate dagli Intermediari medesimi a fronte dell'esecuzione di ordini impartiti per conto degli OICR (portafogli) gestiti.

La Società non ammette altresì per principio la stipula di accordi con Intermediari aventi ad oggetto la fornitura gratuita di beni o servizi a fronte dei compensi corrisposti per la prestazione, da parte dei medesimi, di servizi d'investimento nei confronti degli OICR (portafogli) gestiti.

La Società considera, tuttavia, ammissibile la sola ricezione di beni o servizi a fronte del pagamento di una commissione di intermediazione ad un Intermediario negoziante a cui inoltra gli ordini, solo se tali beni o servizi sono riconducibili all'esecuzione degli ordini per conto degli OICR (portafogli) gestiti, hanno ad oggetto la fornitura di ricerca complementare e non sostitutiva di quella direttamente elaborata o acquistata dalla Società, e la medesima assiste la Società nella prestazione dei servizi nell'interesse degli OICR per conto dei quali gli ordini sono eseguiti e, allo stesso tempo, non ostacolano l'adempimento dell'obbligo di servire al meglio i loro interessi.

Quando i beni o i servizi comprendono la fornitura di ricerca, la SGR considera soddisfatto il requisito dell'accrescimento della qualità del servizio dalla stessa prestato se la ricerca:

- a) è in grado di fornire valore aggiunto alla decisione di investimento o di negoziazione, fornendo nuove indicazioni e informazioni nel momento in cui la SGR stessa adotta tale decisione per conto degli OICR gestiti;
- b) qualunque forma prenda, rappresenta un'elaborazione originale, mediante considerazioni e valutazioni critiche ed attente di fatti nuovi o già esistenti, e non la mera ripetizione o riformulazione di quanto già espresso in precedenza;
- c) è rigorosa e non si limita ad affermare ciò che è comunemente noto o evidente;
- d) comprende un'analisi o una elaborazione di dati volte a raggiungere conclusioni significative.

Ciò premesso, la SGR attualmente non fruisce della fornitura di ricerca dalle proprie controparti di negoziazione, né ha concluso specifici accordi in tal senso. Nel caso la SGR dovesse in futuro fruire della fornitura di ricerca dalle proprie controparti, a fronte delle commissioni di intermediazione ad esse corrisposte in relazione agli ordini eseguiti, poiché la ricerca non sarebbe separatamente remunerata, il corrispettivo della stessa sarebbe inglobato nelle suddette commissioni di intermediazione. Al riguardo, la SGR valuterà ogni elemento utile al ragionevole apprezzamento economico della ricerca fornita al fine di poter individuare la componente di costo implicita nelle commissioni di intermediazione ad essa attribuibile, ed indirizzare le strutture di gestione, in sede di trasmissione degli ordini, verso un utilizzo di tali controparti coerente con i principi stabiliti nella Strategia di trasmissione ed esecuzione adottata ai sensi degli articoli 68 e 70 del Regolamento. In tal caso, la Società fornirà altresì agli Investitori informazioni circa la sommaria descrizione della ricerca che riceve, le motivazioni che inducono il gestore ad utilizzarla, la natura economicamente apprezzabile della stessa e la precisazione che la relativa incidenza economica, ancorché non separatamente contabilizzata, risulta inglobata (*bundled*) nella commissione complessivamente corrisposta all'Intermediario negoziatore per i servizi di trasmissione ed esecuzione degli ordini, illustrando le ragioni che inducono ad utilizzarla.

La Società comunica agli Investitori le informazioni di cui sopra all'interno del Prospetto d'offerta, ovvero mediante la trasmissione di un'informativa in forma sintetica e la pubblicazione delle stesse in apposita sezione del proprio sito internet. La SGR fornisce ai Clienti ed agli Investitori che ne facciano richiesta scritta, ulteriori e più dettagliate informazioni sugli incentivi corrisposti a soggetti terzi in relazione al loro investimento in quote degli OICR.